

Raccomandazioni relative al compenso dei genitori affilanti ai sensi dell'art. 294 CC

(del 23 dicembre 2014)

IL DIPARTIMENTO DELLA SANITÀ E DELLA SOCIALITÀ

richiamati:

- gli art. 294 e 276 CC;
- l'art. 3 cpv. 2 lett. b) dell'Ordinanza sull'accoglimento di minori a scopo di affiliazione del 19 ottobre 1977 (OAMin);
- gli artt. 24 della legge sul sostegno alle attività delle famiglie e di protezione dei minorenni (Legge per le famiglie) del 15 settembre 2003
- gli art. 5, 62, 67, 70 del regolamento della Legge per le famiglie del 20 dicembre 2005;

stabilisce quanto segue:

1. Compenso ai genitori affidatari

¹Per le cure prestate i genitori affidatari (famiglia affidataria) hanno diritto al seguente compenso:

Tipo di affidamento	Compenso mensile massimo
Affidamento presso parenti	fr. 900.–
Affidamento extra-familiare	fr. 1500.–
Affidamento S.O.S o professionale	fr. 2000.–

²Per prestazioni specialistiche altrimenti non riconosciute a livello di copertura finanziaria, o in caso di riduzione del tempo di lavoro per far fronte agli obblighi di affidamento negli affidamenti presso parenti o extrafamiliari, l'Ufficio dell'aiuto e della protezione può aumentare il compenso sino ad un massimo di fr. 400.– al mese.

2. Contributo di mantenimento genitori

¹L'ammontare del contributo al compenso corrisposto dai genitori del minorenne è stabilito in:

Condizioni di reddito familiare	Ammontare del contributo mensile
Famiglia senza prestazioni LAPS	da fr. 220.– fino a concorrenza del compenso corrisposto alla famiglia affidataria
Famiglia con prestazioni LAPS senza prestazioni di assistenza	fr. 400.–
Famiglia con prestazioni LAPS di cui prestazioni di assistenza	fr. 220.–

²Nel contributo mensile a carico dei genitori del minorenne non sono incluse le spese inerenti alla salute e le spese personali non indispensabili.

3. Riduzioni

A partire dal 15° giorno consecutivo di rientro presso la propria famiglia, tutti gli importi mensili sopra indicati vengono ridotti del 50%.

4. Affidamento multiplo Per affidamenti multipli in famiglia affidataria e/o nei centri educativi, l'ammontare del contributo a carico dei genitori del minore sono ridotti del:

- 30% a partire dal 3° figlio, per il 3° figlio e i successivi, per le famiglie senza prestazioni LAPS e per le famiglie con prestazioni LAPS senza prestazioni di assistenza;
- 30% a partire dal 2° figlio, per il 2° figlio e i successivi, per le famiglie con prestazioni LAPS di cui prestazioni di assistenza.

5. Abrogazione Le Raccomandazioni relative al compenso dei genitori affilianti ai sensi dell'art. 294 CCS del 15 dicembre 2009 **sono abrogate.**

Le presenti Raccomandazioni sono pubblicate nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi ed entrano in vigore il 1° gennaio 2015.

Bellinzona, 23 dicembre 2014

Per il Dipartimento della sanità e della socialità:

Il Direttore: **P. Beltraminelli**

Il Capo Divisione: **C. Blotti**